



QUADERNO RAEE 6

GUIDA ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA RAEE

Ai sensi dell'Accordo di Programma del 9 febbraio 2015 tra ANCI, CdC RAEE, Produttori di AEE e Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

a cura di



INDICE

PREMESSA	3
1. Inquadramento normativo del Centro di Raccolta (CdR)	3
1.1 Principali riferimenti normativi	3
1.2 Definizione	3
2. Oneri e adempimenti	4
3. Caratteristiche tecnico - amministrative del Centro di Raccolta	5
3.1 Ubicazione	5
3.2 Struttura.....	5
3.3 Modalità di gestione	6
3.4 Operazioni necessarie al momento dell'accettazione/ritiro dei RAEE	7
4. Sistemi di gestione ambientale, di qualità e di sicurezza: una opportunità per la gestione dei RAEE nei CdR	8

PREMESSA

Il Centro di Raccolta riveste un ruolo ecologico fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti in quanto rappresenta la stazione intermedia nella quale i rifiuti già differenziati dagli utenti e dai soggetti tenuti al ritiro vengono suddivisi dagli addetti in attesa di trasferimento ai centri di trattamento.

Una corretta gestione del Centro di Raccolta contribuisce ad un miglioramento dell'efficacia dell'uso delle risorse permettendo di conseguire uno degli obiettivi fondamentali di sviluppo sostenibile.

Il presente documento illustra i principali aspetti normativi e le caratteristiche tecnico - amministrative per la gestione dei RAEE nei Centri di Raccolta (CdR), ai fini di supportare i Comuni e le aziende, che operano per conto di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza relative al sistema di raccolta delle apparecchiature elettroniche a fine vita.

1. Inquadramento normativo del Centro di Raccolta (CdR)

1.1 Principali riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 13 Maggio 2009 che ha modificato il **Decreto Ministeriale 8 Aprile 2008** *“Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto legislativo. 152/2006”*.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*.

Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.”*.

Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n.49 *“Attuazione della direttiva 202/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*.

Decreto Ministeriale 25 Settembre 2007 , n. 185 *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*.

Accordo di Programma del 9 febbraio 2015 tra ANCI, CdC RAEE, Produttori di AEE e Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti per definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1.2 Definizione

Il Centro di Raccolta è una area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati (*rif. D.Lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera cc e D. Lgs. 49/2009 art.4 comma 1 lettera mm*).

Il decreto del Ministero dell'Ambiente dell'8 Aprile 2008 disciplina i Centri di Raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di trattamento, i rifiuti urbani e gli

assimilati conferiti in maniera differenziata dai cittadini e da tutti i soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti.

Presso i Centri di Raccolta, i RAEE devono essere gestiti secondo n.5 Raggruppamenti, ovvero suddivisi come indicato nella seguente tabella (*Allegato 1 decreto ministeriale n. 185 del 25/09/2007*) :

Raggruppamenti	Descrizione
Raggruppamento 1	Freddo e Clima (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.)
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cappe, ecc.)
Raggruppamento 3	TV e Monitor (televisori a schermi a tubo catodico, LCD o al plasma, ecc.)
Raggruppamento 4	Piccoli elettrodomestici (telefonini, computer, stampanti, giochi elettronici, apparecchi illuminanti, ventilatori, pannelli fotovoltaici, ecc.)
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose (lampadine a basso consumo, lampade al neon, lampade fluorescenti, ecc)

Il Centro di Raccolta può gestire anche un solo raggruppamento, mantenendo però la suddivisione sopra indicata.

Al fine di agevolare la suddivisione dei RAEE, è definito, comunicato e mantenuto aggiornato a cura del Centro di Coordinamento RAEE un documento che contiene un elenco non esaustivo con l'indicazione di appartenenza ad un Raggruppamento di RAEE per le principali tipologie di RAEE, che vengono conferiti presso i CdR.

2. Oneri e adempimenti

Ai Comuni territorialmente competenti è affidata la realizzazione, l'adeguamento, e la regolamentazione dei Centri di Raccolta dei RAEE, nonché le relative comunicazioni alla Regione e alla Provincia. I Comuni pertanto devono assicurarne la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza.

Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione.

I centri di raccolta comunali possono essere altresì utilizzati, previa convenzione con il Comune interessato, ad intercettare i RAEE professionali e i produttori interessati dovranno sostenerne i relativi oneri.

Il soggetto che gestisce il Centro di Raccolta RAEE deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*art. 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modifiche*), nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 per l'attività "Gestione dei Centri di Raccolta".

Si precisa che i Comuni che gestiscono direttamente i propri Centri di Raccolta sono esonerati dall'obbligo di iscrizione (*Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1656 del 28.10.2008*).

I requisiti per iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento di gestione dei centri di raccolta sono:

- iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico e amministrativo (REA);
- dimostrazione della dotazione minima di personale addetto (*Allegato 1 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 20 Luglio 2009*);

- dimostrazione della qualificazione del personale (*Allegato 2 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 20 Luglio 2009*);
- nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui alla Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999,
- dimostrazione della capacità finanziaria (*Allegato 3 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 20 Luglio 2009*);
- dimostrazione di idonea garanzia finanziaria prevista per la cat. 1 dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

Ai fini di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE gratuito coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni o le aziende che effettuano il servizio di raccolta, definiti Sottoscrittori, devono iscrivere i Centri di Raccolta al portale messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE (www.cd craee.it), sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro e impegnandosi a mantenere aggiornate le informazioni fornite al portale.

3. Caratteristiche tecnico - amministrative del Centro di Raccolta

I Centri di Raccolta sono allestiti e presidiati in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel Decreto Ministeriale 8 Aprile 2008 ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati e pertanto non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio smontaggi, triturazione, miscelazione, ect...).

3.1 Ubicazione

Il CdR deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti

Il sito deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero.

Il Centro di Raccolta deve essere dotato di:

- ✓ pavimentazione impermeabilizzata
- ✓ idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche
- ✓ recinzione/barriera esterna (non inferiore a 2 m)
- ✓ sistemi di illuminazione
- ✓ cartellonistica
- ✓ piano di ripristino a chiusura della struttura

3.2 Struttura

Il Centro di Raccolta RAEE deve essere strutturato prevedendo la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Pertanto l'addetto, a seguito di esame visivo, provvede a collocare i rifiuti in aree distinte, per flussi omogenei, impiegando specifiche attrezzature, come elencato di seguito:

- ✓ **Area di conferimento rifiuti non pericolosi:** cassoni scarrabili, contenitori interrati e/o platee impermeabilizzate e delimitate;
- ✓ **Area di conferimento rifiuti pericolosi:** copertura mobile o fissa, contenitori posti su superficie

impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza per il convogliamento di eventuali sversamenti ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna.

In alternativa, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore

Ciascuna area di deposito dei 5 raggruppamenti dei RAEE deve essere omogenea e messa in sicurezza per gli operatori e per le stesse apparecchiature. Di fatti ogni area dedicata oltre che ad essere chiaramente identificata deve essere munita di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei RAEE e il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente.

3.3 Modalità di gestione

I RAEE devono essere depositati integri, e non possono esservi svolte operazioni di smontaggio di parti. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del Centro di Raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Le dotazioni per il deposito dei RAEE, definite Unità di Carico, utilizzati presso i CdR sono elencati nell'Accordo di programma (Allegato 1) e suddivise in base ai n.5 raggruppamenti, come illustrato nella seguente tabella:

Raggruppamento	Unità di Carico
R1/R2	Scarrabile/pallet
R3	Ceste
R4	Scarrabile/Ceste
R5	Contenitori Lampade (piccolo/grande)

Le Unità di Carico sono fornite a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi presso i CdR.

Il deposito dei RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3 non può avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabile, salvo l'utilizzo di ulteriori unità di carico (es. ceste, pallet filmati, ect...) da posizionarsi all'interno dello scarrabile. In tal caso la movimentazione delle ceste è onere del Centro di Raccolta che deve dotarsi autonomamente degli idonei ausili alla movimentazione.

Le quantità e le tipologie di Unità di Carico che garantiscono l'ottimizzazione della gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta sono concordati congiuntamente dai Sistemi Collettivi e dai Sottoscrittori. Relativamente al deposito temporaneo è necessario procedere a un ritiro trimestrale dei RAEE.

Ai fini rendere la gestione dei RAEE efficiente il Centro di raccolta deve essere dotato di un valido calendario di apertura che indica in quali giorni e in quali orari i Sistemi Collettivi possono effettuare il ritiro delle unità di carico. Il calendario deve essere predisposto in modo tale che conti di almeno 6 ore settimanali di apertura nella fascia oraria dalle 06.00- 19.00 dal lunedì al venerdì per almeno due ore consecutive.

Il Centro di Raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli appositi contenitori.

Infine il CdR deve essere dotato di personale qualificato per la gestione dei flussi dei rifiuti, nonché addestrato sulla sicurezza e sulle procedure di emergenze in caso di incidenti e di personale di sorveglianza durante le ore di apertura.

3.4 Operazioni necessarie al momento dell'accettazione/ritiro dei RAEE

Al momento dell'accettazione/ritiro all'interno del Centro di Raccolta dei RAEE ritirati, raccolti e trasportati dai distributori, installatori e centri di assistenza tecnica è necessario:

- verificare che il distributore, il trasportatore che agisce in sua vece, o l'installatore / centro di assistenza tecnica che conferiscono i RAEE ai Centri di Raccolta, presentino l'apposito documento di trasporto (*Allegato II del Decreto Ministeriale del 8 Marzo 2010 n. 65*) numerato e datato,
- nel caso degli installatori/centri di assistenza tecnica, verificare che essi presentino, oltre al documento di trasporto (*Allegato II del Decreto Ministeriale del 8 Marzo 2010 n. 65*), anche una dichiarazione sulla provenienza domestica dei RAEE (*Allegato III del Decreto Ministeriale del 8 Marzo 2010 n. 65*), unitamente alla fotocopia del documento d'identità del soggetto - installatore o centro di assistenza - conferente;
- respingere i RAEE manomessi (ovvero privi delle loro componenti essenziali) o seriamente danneggiati o contaminati da altri rifiuti, così come quelli che contengono rifiuti diversi dai RAEE;
- verificare, se possibile attraverso il documento di trasporto, che i RAEE conferiti provengano da punti vendita o Luoghi di Raggruppamento siti nel proprio Comune o nel sub-ambito/ambito di riferimento (Unione di Comuni o Provincia), qualora esistano condizioni/convenzioni di sovra-comunalità o di ambito;
- controllare nel documento di trasporto la corrispondenza dei codici CER RAEE in base al tipo di raggruppamento, come indicato nella seguente tabella:

Raggruppamenti	Codice CER
Raggruppamento 1. Freddo e Clima (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.).	200123*
Raggruppamento 2. Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cappe, ecc.).	200136
Raggruppamento 3. TV e Monitor (televisori a schermi a tubo catodico, LCD o al plasma, ecc.).	200135*
Raggruppamento 4. Piccoli elettrodomestici (telefonini, computer, stampanti, giochi elettronici, apparecchi illuminanti, ventilatori, pannelli fotovoltaici, ecc.).	200136
Raggruppamento 5. Sorgenti luminose (lampadine a basso consumo, lampade al neon, lampade fluorescenti, ecc.).	200121*

- verificare che la copia dell'iscrizione semplificata del trasportatore, alla cat. 3 bis, sia presente a bordo del mezzo ovvero che sia disponibile.

4. Sistemi di gestione ambientale, di qualità e di sicurezza: una opportunità per la gestione dei RAEE nei CdR

Nell'ottica di salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone e di migliorare l'efficacia del servizio di gestione di raccolta dei RAEE il Comune o il Gestore del CdR ha la possibilità di adottare volontariamente un "Sistema di Gestione" che da un lato fornisce gli strumenti utili per mantenersi sempre conformi alla normativa vigente, dall'altro propone gli obiettivi di miglioramento per raggiungere elevati livelli di performance.

I principali sistemi di gestione sono:

- ✓ ISO 9001 - Sistema di Gestione per la Qualità
- ✓ ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale
- ✓ OHSAS 18001- Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori

Spesso gli obiettivi di ciascun sistema sono strettamente collegati fra loro e quindi si preferisce adottare un "Sistema di Gestione Integrata" che permette una visione unitaria dell'organizzazione, un adeguato controllo e assicurazione di tutti i processi coinvolti, una migliore integrazione delle competenze, una ottimizzazione delle risorse e un contenimento dei costi.

Le principali fasi di un Sistema di Gestione sono riassumibili in :

- *Analisi iniziale.* Analisi iniziale degli aspetti e impatti connessi con l'attività.
- *Politica.* Predisposizione degli obiettivi generali di azione.
- *Programma.* Descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi
- *Sistema di gestione.* Attuazione dei processi del sistema di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare la politica e di conseguenza l'efficienza delle attività;
- *Audit.* Valutazione sistematica, documentata e periodica delle prestazioni e del sistema di gestione ai fini di adottare azioni di miglioramento continuativo.

Il sistema viene poi sottoposto a verifica da parte di un ente terzo accreditato, che rilascia un certificato di conformità alle norme di riferimento.

In sintesi, l'adozione di un Sistema di Gestione per la gestione di raccolta dei RAEE presso i CdR consente di controllare gli aspetti diretti e indiretti prodotti dall'attività, raggiungere elevati livelli di performance, promuovere la trasparenza e l'efficacia della gestione delle risorse e di migliorare la formazione e la comunicazione sia interna sia con il territorio e i suoi vari attori.

